



TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

All'esito dell'odierna udienza ex art. 221 co. 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18 luglio 2020);

RILEVATO che i difensori delle parti hanno congiuntamente chiesto, nelle comuni note scritte autorizzate, che il giudicante formuli una proposta conciliativa ex art.185 bis cpc;

CONSIDERATO come l'ATP già svolto ha consentito di far emergere l'entità delle lesioni e la loro compatibilità con la natura traumatica dedotta;

RITENUTO come la circostanza che l'attore, terzo trasportato, non indossasse il casco si traduce in una concausa che porta a ripartire in quota sull'attore il 50% della responsabilità;

VISTO l'art 185 bis cpc e la sussistenza di una macropermanente quantificata dal CTU che porta all'applicazione delle Tabelle di Milano sul danno biologico, come aggiornate al mese di marzo u.s.

PQM

PROPONE ex art 185 bis cpc alle parti di valutare una corresponsabilità al 50% a carico dell'attore con conseguente riduzione della liquidazione complessiva dei danni accertati in sede di ATP e da quantificarsi secondo le tabelle di Milano aggiornate ad oggi, il tutto decurtato poi l'acconto già versato dalla Compagnia. Al medesimo criterio soggiacciono le spese di lite e di ATP, da liquidarsi con i medi di legge e per le fasi processuali fin qui svolte

Fissa per la verifica l'udienza del VIII.I.XXII.

Bari, XXII.XI.XXI

Il Giudice -MMMM